

EDITORIALE

Liana Verzicco

Dal decreto “Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca” nuove prospettive per valorizzare i ricercatori e tecnologi e rafforzare l’autonomia degli Enti

Con il Decreto legislativo n. 218/2016 “Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato in G.U. il 25 novembre dello scorso anno, gli Enti pubblici di ricerca ottengono ampia autonomia statutaria e gestionale, adeguamento degli Statuti alla Carta europea dei ricercatori e maggiore libertà nelle assunzioni di personale. Per la prima volta da molti anni, sembra quindi essersi avviato un percorso volto a modernizzare il sistema, ridurre la frammentazione e valorizzare il ruolo dei ricercatori e Tecnologi.

Tutto ha preso avvio dall’assegnazione alla VII^o Commissione permanente del Senato “Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport” dell’*affare* “Enti pubblici di ricerca”. La Commissione, dopo un lungo lavoro di ascolto di tutte le componenti del sistema ricerca italiano, ha infine prodotto un’articolata Risoluzione, la n. 235 del 2014, forse il più organico e avanzato documento mai prodotto dalle Istituzioni sul sistema ricerca. La risoluzione, approvata da tutti i gruppi politici, impegnava il governo a un ampio intervento sul sistema della ricerca, indicando come obiettivi principali, tra gli altri, l’incremento e la razionalizzazione dei finanziamenti, il superamento del **turnover** e l’attuazione di un piano straordinario di assunzioni negli EPR, la realizzazione di una **governance** unitaria del sistema ricerca (anche istituendo una cabina di regia interministeriale), il recepimento della Carta europea dei ricercatori, la definizione dello stato giuridico di ricercatori e Tecnologi per consentire l’effettiva circolarità tra gli EPR, con le Università e con le istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali e anche l’introduzione per

il settore della ricerca di regole specifiche, diverse da quelle generali delle Pubbliche Amministrazioni.

Si erano quindi create le premesse politiche perché nella XVII legislatura si potesse realizzare una riforma complessiva del sistema ricerca. La scelta del Governo, invece, è stata quella di intervenire con un provvedimento più mirato e circoscritto alla semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca e all’effettivo recepimento, negli statuti degli Enti, della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers. Voglio qui ricordare che il riferimento alla Carta Europea era stato inserito nell’art. 13 della legge delega sull’onda dell’ampio consenso ottenuto da una petizione promossa dall’ANPRI (circa duemila firme raccolte tra i ricercatori e tecnologi degli EPR ma anche tra i docenti delle Università e gli esperti del mondo della ricerca).

Chi si aspettava una vera e propria riforma della ricerca pubblica può forse essere rimasto deluso, tuttavia è innegabile che il d.lgs. 218, seppure con qualche ombra tra le molte luci, recepisca gran parte delle sollecitazioni contenute nella Risoluzione del Senato e metta a disposizione degli Enti nuovi strumenti per superare i principali problemi che da tempo limitano l’efficienza del sistema, così come si deve riconoscere che il sistema degli EPR ne risulta complessivamente rafforzato.

Autonomia statutaria per tutti gli EPR

Il primo aspetto positivo del decreto 218 è il fatto che, finalmente, tutti gli Enti pubblici di ricerca

avranno un riferimento normativo comune¹. A differenza di quanto avvenuto con la l. 165/2007 e il successivo d.lgs. 213/99, le norme approvate si applicano a tutti gli Enti pubblici di ricerca, indipendentemente dal Ministero vigilante, e non più ai soli Enti vigilati dal MIUR. Per la prima volta, quindi, si dà piena attuazione all'art. 33 della Costituzione², riconoscendo autonomia statutaria e regolamentare a tutti gli Enti di ricerca, senza eccezione alcuna, anche se gli Enti continueranno ad essere di fatto "controllati" dalla politica e dagli apparati ministeriali attraverso le nomine dei Presidenti degli Enti e di gran parte dei componenti dei Consigli di Amministrazione. Le nuove norme, comunque, avvicinano gli EPR al sistema universitario e costituiscono un passaggio importante per rilanciare il progetto, avviato con la legge Ruberti del 1982, di dare unitarietà al sistema della ricerca. Da allora, il sistema ricerca ha visto crescere le distanze tra l'Università "autogovernata" e gli EPR "eterodiretti", distanze che hanno via via accentuato l'anomalia tutta italiana della sostanziale disomogeneità dei due sistemi in termini di status, di trattamento economico e di condizioni di lavoro dei ricercatori. Ci vorrà ancora tempo per avere un vero e proprio sistema integrato Enti-Università ma l'autonomia statutaria e regolamentare introdotta dal d.lgs. 218 rappresenta un passo importante verso l'autogoverno e, quindi, verso l'avvicinamento delle due "gambe" del sistema.

Meno vincoli gestionali

La "semplificazione" introdotta dal decreto elimina molti dei vincoli gestionali previsti per la PA e mette tutti gli EPR in condizione di muoversi all'interno di un sistema di regole più snello e più appropriato alle esigenze del settore, a cominciare dalla maggiore autonomia nelle assunzioni di personale. Raccogliendo le indicazioni e le proposte contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari, il testo finale ha, infatti, riformulato il limite che gli Enti dovranno rispettare per assicurare la sostenibilità della spesa e gli equilibri di bilancio, consentendo nuove assunzioni per gli Enti che hanno spese di personale inferiori all'80% della media delle entrate dell'ultimo triennio, che non sono costituite solo da fondi pubblici ma anche dai finanziamenti europei e da partnership con soggetti privati. Eliminato il turnover già da quest'anno, gli Enti potranno tornare alla programmazione autonoma dei Piani triennali di attività, con i quali determinare la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, premesse indispensabili per avviare un percorso di assorbimento del precariato esistente. Svincolati dal ricorso obbligatorio al merca-

to elettronico per gli acquisti di attrezzature scientifiche, inoltre, gli Enti potranno dotarsi di regolamenti che semplifichino le procedure di acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Al tempo stesso sono eliminati i controlli preventivi sui contratti per esperti e collaboratori professionali da parte della Corte dei conti e consentita la semplificazione delle regole di rendicontazione delle spese di missione. Infine, introdotta da alcuni anni solo per gli Enti vigilati dal MIUR, viene estesa a tutti gli EPR la possibilità di assumere per chiamata diretta con contratto a tempo indeterminato ricercatori o tecnologi che si siano distinti per merito eccezionale o che siano stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Questa misura, applicabile nell'ambito del 5% dell'organico dei ricercatori e Tecnologi, difficilmente potrà riuscire a rinnovare concretamente la rete pubblica della ricerca se nel contempo non si renderà complessivamente più attraente il sistema scientifico italiano con meccanismi di reclutamento certi e trasparenti, progressioni di carriera basate sul merito, ambienti di lavoro stimolanti e dinamici, strutture efficienti e avanzate.

Il recepimento della carta europea dei ricercatori

Per la prima volta dal 2005, anno di sottoscrizione da parte dei Presidenti degli EPR della Carta Europea dei ricercatori a cui non aveva mai fatto seguito alcuna applicazione concreta, viene fissato un termine per il suo effettivo recepimento. Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 218 (10 dicembre 2016) agli Enti sono concessi sei mesi di tempo (prorogabili di ulteriori tre mesi) per adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni contenute dal decreto. Decorsi inutilmente tali termini, il Ministero vigilante demanderà ad una commissione il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie, tra le quali l'adeguamento alla Raccomandazione della Commissione Europea riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei ricercatori, tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers. A partire dal 2018, l'attuazione da parte degli Enti delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel decreto e nei documenti europei sarà monitorata annualmente dai Ministeri vigilanti che dovranno predisporre ogni anno una relazione da inviare al Parlamento.

L'adeguamento dovrà garantire, in particolare, più libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, adeguati sistemi di valutazione e l'adozione negli Statuti di "modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappre-

sentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento”.

Primi passi verso lo stato giuridico dei ricercatori e tecnologi

I ricercatori e tecnologi ottengono un primo importante riconoscimento del loro “status” professionale con l'elencazione dei principali diritti e doveri riportati nell'articolo 2 del decreto, di cui fa parte il diritto ad avere una rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli Enti.

I risultati e la qualità dell'attività dei ricercatori non dipendono solo dalle loro capacità professionali e dal loro impegno verso l'innovazione, ma sono ovviamente correlate e dipendenti dalle scelte organizzative dell'Ente in cui operano. È perciò di grande rilevanza che nei Consigli scientifici così come nei Cda, vale a dire negli organismi dove si decidono le strategie scientifiche ed organizzative degli Enti, siano presenti anche i rappresentanti eletti dei Ricercatori e Tecnologi.

Un altro passaggio importante verso il riconoscimento dei diritti fondamentali indicati nella Carta europea dei ricercatori è, infine, l'istituzione del Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi, composto dagli eletti negli organi scientifici e di governo dei singoli Enti, che potrà esprimere pareri e proposte ai Ministeri vigilanti e alla Presidenza del Consiglio sulle tematiche attinenti la ricerca.

Questi ultimi due aspetti, in particolare, rappresentano un significativo passo in avanti verso quello che, da circa trenta anni, è l'obiettivo principale della nostra Associazione, e cioè dare un vero e proprio stato giuridico ai ricercatori e tecnologi degli EPR, per

valorizzare la professionalità di chi fa ricerca negli Enti, superare la divisione con l'Università e favorire l'interscambio con le altre istituzioni scientifiche, nazionali ed europee. L'obiettivo non è stato ancora raggiunto ma la strada è ormai aperta, e sarà nostro compito seguire con molta attenzione l'evoluzione del quadro normativo e contrattuale per evitare che si richiuda.

In conclusione, il decreto non è certamente quella riforma profonda del sistema ricerca che molti, noi compresi, si aspettavano dopo la Risoluzione della VII Commissione del Senato, ma è comunque uno strumento importante per rafforzare e rinnovare gli EPR. Spetta ora ai vertici degli Enti, che fin qui hanno governato in modo autoreferenziale, dimostrare di avere capacità di innovazione e di autoriforma. L'auspicio dell'ANPRI è che gli Enti sappiano utilizzare gli strumenti che il decreto legislativo 218 offre, per dotarsi di una nuova **governance**, allargata alla comunità scientifica e sempre più autonoma e indipendente dalla politica, in modo da avviare quel cambio di marcia di cui c'è bisogno per migliorare l'efficienza del sistema e contribuire, alla pari con gli altri paesi, alla creazione dello “Spazio e europeo della ricerca”.

Note

¹ Le disposizioni previste dagli artt. 2,7,9-13 e 15-17 si applicano anche al personale di ricerca ex ISPESL trasferito in INAIL e al personale di ricerca già ISFOL trasferito in ANPAL.

² «Le istituzioni di alta cultura, Università ed Accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33 c. 6 della Costituzione).

LIANA VERZICCO

Segretario generale ANPRI.